

FORNITURA DI SACCHETTI DI POLIETILENE PER RD ED RSU

Capitolato Speciale di Appalto

INDICE

ART. 1 - OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO - OPZIONE.....	3
ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE	4
ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO	4
ART. 4 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	4
ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	6
ART. 6 – COLLAUDO.....	7
ART. 7 – CAUZIONI.....	9
ART. 8 – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI.....	10
ART. 9 - AVVALIMENTO.....	11
ART. 10 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO.....	11
ART. 11 – RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E DELLA FORNITURA.....	13
ART. 12 - IL RESPONSABILE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA.....	14
ART. 13 – VARIAZIONI	14
ART. 14 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA.....	14
14.1 - Luogo di consegna.....	14
14.2 – Tempistica delle consegne.....	15
14.3 - Ordinativi.....	15
14.4 – Accettazione della fornitura	15
14.5 – Scorta di magazzino	16
14.6 – Responsabilità dell'Impresa appaltatrice	16
ART. 15 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO	16
ART. 16 - REVISIONE PREZZI.....	17
ART. 17 - RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO	17
ART. 18 – PENALITÀ	17
18.1 – Per ritardata consegna.....	17
18.2 – Per difformità rispetto alle specifiche tecniche	18
ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	18
ART. 20 - SUBAPPALTO	19
ART. 21 - RISOLUZIONE E RECESSO.....	19
21.1 Risoluzione.....	19
21.2 Recesso.....	20
ART. 22 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE.....	20
ART. 23 - DISPOSIZIONE FINALE	20

ART. 1 - OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO - OPZIONE

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di sacchetti in polietilene di varie misure per RD e RSU comprende i seguenti quantitativi:

SACCHETTI DI POLIETILENE (norma di riferimento UNI 7315)

VOCE	QUANTITÀ N.	TIPO SACCHETTO	PREZZO STIMATO A BASE DI GARA €/CAD
1	600.000	SPAZZAMENTO E TRESPOLO	0,11847
2	30.000	CESTINO GIOVE	0,12544
3	600.000	CESTINO VESUVIO	0,09060
4	30.000	FARMACI SCADUTI (RUP)	0,09609
5	50.000	CARTA E CARTONE	0,09757
6	2.350.000	GIALLI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA MULTIMATERIALE	0,03252
7	800.000	BIANCHI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA	0,03717

L'A.S.I.A. – Napoli SpA (d'ora in avanti denominata ASIA) si riserva, entro 12 mesi dalla stipula del contratto, di chiedere alla impresa aggiudicataria una ulteriore fornitura di sacchetti per le seguenti quantità massime:

SACCHETTI DI POLIETILENE (norma di riferimento UNI 7315)

VOCE	QUANTITÀ N.	TIPO SACCHETTO	PREZZO STIMATO A BASE DI GARA €/CAD
1	600.000	SPAZZAMENTO E TRESPOLO	0,11847
2	30.000	CESTINO GIOVE	0,12544
3	600.000	CESTINO VESUVIO	0,09060
4	30.000	FARMACI SCADUTI (RUP)	0,09609

5	50.000	CARTA E CARTONE	0,09757
6	2.350.000	GIALLI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA MULTIMATERIALE	0,03252
7	800.000	BIANCHI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA	0,03717

Importo totale presunto è pari ad **€ 534.873,68** oltre IVA, di cui **€ 243.124,40** per la fornitura base, **€ 243.124,40** oltre IVA per l'opzione ed **€ 48.624,88** per il quinto d'obbligo della fornitura base.

Gli importi suindicati sono comprensivi di tutti i contributi e/o prestazioni dovute dalle ditte aggiudicatrici al CONAI, alla POLIECO o ad altro Ente e Istituto. Pertanto la ditta aggiudicataria non potrà pretendere nulla in più rispetto all'importo di aggiudicazione, relativamente a quanto sarà obbligata a versare, per la fornitura in oggetto, al CONAI, al POLIECO od, a qualsiasi titolo, ad altro Ente o Istituto.

ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE

Le caratteristiche tecniche dei sacchetti, il logo e le modalità di confezionamento ed imballo sono indicate negli specifici allegati (ALLEGATO A, A1 e B). Si precisa che i costi relativi al confezionamento e all'imballo sono a cura e carico della ditta aggiudicataria.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà efficacia per tutta la durata della fornitura che è pari a dodici mesi decorrenti dalla data della prima consegna e comunque dopo la stipula del contratto.

La fornitura dovrà essere effettuata nei tempi indicati negli articoli 14.1 e 14.2 del CSA. La consegna sarà considerata completata solo a seguito dell'avvenuta consegna di tutti i sacchetti nei luoghi indicati dall'ASIA.

ART. 4 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà affidata mediante procedura aperta giusta Delibera del CdA dell'ASIA n. 455 del 9/09/09 ai sensi del comma 1 dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/06.

L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 ed 82 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 163/06, mediante ribasso unico sull'importo posto a base di gara con esclusione delle offerte in aumento.

L'ASIA aggiudicherà in presenza di almeno due offerte valide.

In una prima fase tutte le imprese partecipanti saranno sottoposte in seduta pubblica all'esame, da parte della Commissione di gara, della documentazione amministrativa presentata e contenuta nella "Busta A" di cui all'art. 5 del presente capitolato.

Nella medesima seduta pubblica, l'ASIA provvederà ad effettuare i controlli di cui all'art. 48 del D.Lgs. 163/06 analizzando della documentazione presentata dalle imprese ai sensi dei punti III.2.2 e III.2.3 del bando di gara.

Qualora uno o più concorrenti non dovessero fornire tali prove o queste ultime non dovessero confermare le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e nel resto della documentazione contenuta nella "Busta A", ASIA procederà alla loro esclusione dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 del d.lgs. 163/06.

La Commissione stessa, nella medesima seduta pubblica o in altra successiva, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ("Busta B"), di cui all'art. 5 del presente capitolato, e data lettura delle stesse, formerà la graduatoria delle offerte con l'indicazione delle imprese provvisoriamente aggiudicatarie.

Nell'ipotesi in cui la presenza di due o più offerte identiche impedisca l'aggiudicazione, il Presidente della Commissione di gara disporrà la presentazione di nuove offerte migliorative in busta chiusa, seduta stante se presenti tutti i rappresentanti delle imprese che hanno presentato l'uguale migliore offerta, purché muniti di idoneo potere decisionale con valore impegnativo, o entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni dalla data di apertura delle offerte. In caso di offerta migliorativa si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola nuova offerta. L'offerta migliorativa dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di apertura delle buste. In mancanza di nuove offerte migliorative o in caso di ulteriore parità, la sorte deciderà quale impresa debba essere aggiudicataria. Le modalità di sorteggio verranno decise dal Presidente della commissione aggiudicatrice.

In presenza di n. 5 o più offerte valide, l'ASIA provvederà a valutare la congruità delle offerte individuate come anormalmente basse secondo il criterio indicato nell'art. 86 del d.lgs. 163/06. Se nel 10% del calcolo appena indicato, aumentato all'unità superiore, vi sono più imprese che hanno presentato uguale offerta, tutte verranno escluse dal calcolo successivo. Individuate le offerte potenzialmente anomale, la Commissione di

gara procederà ad effettuare le opportune verifiche ed adottare i conseguenziali provvedimenti, così come disciplinato negli artt. 86 comma 5, 87 ed 88 del d.lgs. 163/06. In ogni caso ed in particolare nell'ipotesi in cui le offerte valide fossero inferiori a 5, ASIA si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte ai sensi del comma 3 dell'art. 86 del d.lgs. 163/06.

L'ASIA si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e dell'Azienda stessa.

Nelle suddette ipotesi l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara le Imprese concorrenti dovranno far pervenire, in qualunque modo, all'A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A. Direzione Acquisti Via Antiniana 2/A – 80078 Pozzuoli (NA) – **entro e non oltre il termine indicato nel bando di gara al punto IV.3.4), un plico**, idoneamente sigillato, recante l'intestazione dell'Impresa concorrente, e sul quale dovrà essere apposta la dicitura **“GARA N. 168/DA/09 FORNITURA SACCHETTI DI POLIETILENE PER RD ED RSU”**. Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni apposte dall'Ufficio Protocollo Generale di ASIA. Essendo consentita la consegna diretta del plico, ASIA non prenderà in considerazione le offerte che perverranno oltre detti termini per qualsiasi motivo anche di ritardo postale o di forza maggiore.

Il plico dovrà contenere al suo interno 2 buste, a loro volta idoneamente sigillate e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura BUSTA “A” e BUSTA “B”.

La **Busta “A”**, recante la dicitura **“GARA N. 168/DA/09 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e TECNICA”**, dovrà, pena l'esclusione, contenere:

- a) Tutta la documentazione di cui al **punto III.2.1** del bando di gara;
- b) Tutta la documentazione di cui al **punto III.2.2.** del bando di gara;
- c) Tutta la documentazione di cui al **punto III.2.3.** del bando di gara;
- d) copia del presente **capitolato speciale** e dei relativi allegati, timbrati e firmati in ogni pagina, in segno di accettazione, dal legale rappresentante dell'impresa partecipante;

La Busta “B”, recante la dicitura dicitura **“GARA N. 168/DA/09 – OFFERTA ECONOMICA”**.

Tale offerta dovrà essere presentata utilizzando il **MODELLO 2 - OFFERTA ECONOMICA** allegato al presente CSA, debitamente compilato in ogni parte, timbrato e firmato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. L'impresa dovrà produrre dichiarazione del ribasso offerto sul prezzo a base di gara da indicare in percentuale, sia in cifre che in lettere, datata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante. La percentuale dovrà limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi; in tale ipotesi si terrà conto solo della parte centesimale. Ove vi sia discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà l'indicazione più vantaggiosa per l'ASIA.

Non saranno ammesse a gara offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni. L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di presentazione delle offerte.

L'impresa partecipante dovrà indicare, utilizzando il medesimo modello, il costo unitario dei singoli sacchetti a seconda della loro tipologia. Tali indicazioni, saranno utilizzate per le variazioni di cui al successivo art. 13. **Si precisa che i costi unitari offerti dovranno essere inferiori a quelli a base di gara indicati all'art. 1 pena l'inammissibilità dell'offerta.** Nel Modello 2 Offerta economica, IL PREZZO TOTALE OFFERTO presente nella pag. 2 dovrà essere uguale al prezzo derivante dall'applicazione del ribasso offerto al prezzo a base di gara (pag. 1 Modello Offerta).

Inoltre, nello stesso modello, l'impresa aggiudicataria dovrà indicare il costo al kg dei sacchetti: tale indicazione sarà utilizzata per le variazioni quali/quantitative della fornitura.

Andrà allegato, inoltre, il dettaglio dei costi sostenuti per la sicurezza - utilizzando il **Modello “SPECIFICA DEI COSTI PER LA SICUREZZA”** riferiti alla fornitura di 12 mesi.

Nelle ipotesi in cui l'offerente:

- a) disponga di condizioni eccezionalmente favorevoli per l'esecuzione della fornitura;
- b) abbia ottenuto un aiuto di Stato, con particolare riferimento alla materia fiscale, contributiva e previdenziale;

dovrà altresì allegare all'offerta economica, nella medesima Busta “B” le relative giustificazioni.

La compilazione dell'offerta rimane ad esclusiva responsabilità dell'impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scrittura o altro, non potranno essere eccepiti dall'impresa medesima.

ART. 6 – COLLAUDO

Alla consegna della merce si provvederà al collaudo della fornitura, per accertare che la stessa sia conforme a tutte le caratteristiche e ai requisiti stabiliti nel capitolato di appalto ed allegati. L'impresa ha l'obbligo

di presentarsi o farsi rappresentare da un suo delegato alle prove di collaudo; in assenza si procederà in ogni modo senza che la stessa possa eccepire sull'operato della commissione. L'impresa dovrà, all'uopo, tempestivamente informare la Direzione Acquisti della data di consegna.

Le operazioni di collaudo saranno effettuate da apposita commissione composta da: Direttore Acquisti o suo delegato; tecnico dipendente ASIA e da un impiegato con funzioni di segretario. La commissione stessa, ove lo ritenga opportuno, sentito il parere del Direttore Acquisti qualora questi abbia delegato altra persona a parteciparvi, potrà richiedere, di volta in volta, l'intervento di altri tecnici estranei o meno all'azienda, nonché particolari analisi di laboratorio, con oneri che cadranno a carico dell'impresa aggiudicataria in caso di esito negativo delle prove.

La commissione effettuerà il collaudo a campione prelevando da ogni consegna convenzionale fino a 150.000 sacchi o frazione, n. 3 rotolini o n. 3 mazzette; da ciascun rotolino o mazzetta saranno prelevati n. 2 sacchi consecutivi. Sul primo saranno effettuate le prove non distruttive (verifica peso, misure, stampa, spessore, etc) e verrà conservato per eventuali contestazioni. Sul secondo verranno effettuate le prove distruttive. In ogni caso l'ASIA si riserva la facoltà di collaudare i sacchetti secondo i metodi previsti dalla norma UNI 7315. La misurazione dello spessore sarà verificato con spessimetro a piatti aventi la superficie ricettiva di **1 cm²**.

La merce eventualmente rifiutata in sede di collaudo perché, a giudizio insindacabile della commissione, non rispondente alle caratteristiche e qualità, dovrà essere ritirata e sostituita con altra idonea nel termine massimo di 5 giorni dalla data di determinazione della sostituzione. Allo scadere di tale termine, l'ASIA si riserva la facoltà insindacabile di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 21.

In casi particolari potrà tuttavia essere ugualmente accettata solo quando i collaudatori ritengono che le difformità riscontrate nella fornitura rispetto a quanto previsto nell'ordine non ne pregiudichino il regolare impiego. In tal caso l'ASIA si riserva l'accettazione della merce a seguito dell'applicazione di un adeguato sconto sul prezzo da stabilirsi, a seconda del tipo di difformità, salvo che l'impresa non chieda di sostituire tempestivamente la fornitura contestata. Ben vero, se dall'esame della merce fornita la stessa risulti migliore, per idoneità, funzionalità e caratteristiche tecniche di quella prescritta, ove se ne ravvisi l'opportunità, potrà accettarsi ai prezzi di aggiudicazione. **È fatto divieto assoluto all'impresa fornitrice di mettere in distribuzione le partite di sacchi restituite perché non idonee, su cui sia impresso la denominazione dell'Azienda.**

ART. 7 – CAUZIONI

L'offerta è corredata dalla cd. cauzione provvisoria, prestata quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell'importo totale presunto a base di gara. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, congiuntamente, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla sola impresa mandataria, nell'interesse anche delle imprese mandanti, con l'espressa indicazione che l'oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti. La garanzia di che trattasi dovrà essere presentata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'ASIA. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tale cauzione provvisoria dovrà avere validità 180 giorni dalla data prevista per la presentazione delle offerte. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 75 comma 8 e 113 comma 2 del D. Lgs. 163/06, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, a garanzia per l'esecuzione del contratto, la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato le Imprese aggiudicatarie sono obbligate a costituire una garanzia fideiussoria (cd cauzione definitiva) secondo le modalità di cui all'art. 113 D. Lgs. 163/06 e s.m.i., pari al 10% del prezzo di aggiudicazione avente validità sino allo scadere del termine di cui al secondo comma dell'art. 29 del D. Lgs. 276/03 s.m.i. (12 mesi dalla cessazione dell'appalto). L'elenco delle compagnie assicurative autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni è disponibile sul sito www.isvap.it. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall'Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l'impresa mandataria. La garanzia di che trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ASIA, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Entrambe le garanzie (**provvisoria e definitiva**) dovranno riportare **l'indicazione del numero e dell'oggetto della gara**, e dovranno contenere:

- a) Espressa menzione degli **eventi garantiti**;
- b) la clausola di **rinuncia** al beneficio della **preventiva escussione** del debitore principale;
- c) la clausola di **rinuncia all'eccezione** di cui all'art. 1957 cc, comma 2;
- d) la dichiarazione che le somme garantite sono esigibili a **semplice richiesta scritta** da parte dell'ASIA, ed entro 15 giorni, senza che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere.

ART. 8 – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI

Ai sensi dell'art. 37, comma 8 del D. Lgs. 163/06 è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

L'offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese. A tal proposito, a norma del comma 13 dell'art. 37 del D. Lgs. suindicato, i concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l'autenticazione della

sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità. La copia del presente capitolato speciale e dei relativi allegati, dovrà essere timbrata e firmata, in ogni pagina, da tutte le imprese che costituiranno l'ATI o il consorzio.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

In caso di ATI ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare l'intera documentazione e possedere i requisiti richiesti dai punti III.2.1) lett. a), b), c) e d) nonché III.2.2 lett. c) del Bando di gara; i requisiti di cui ai punti III.2.2.) lettera a) e b), e III.2.3.) dovranno essere posseduti dall'ATI nel suo complesso. La "cauzione provvisoria" dovrà essere presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 7.

ART. 9 - AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari ovvero tecnico-organizzativi nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 49 del D. Lgs 163/2006.

ART. 10 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione provvisoria, pronunciata dalla Commissione di gara, è sottoposta alla definitiva approvazione degli atti da parte di ASIA. Entro i termini indicati nella comunicazione dell'aggiudicazione definitiva l'impresa aggiudicataria dovrà presentare:

- a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, cauzione definitiva prestata secondo le modalità e gli importi indicati nell'art. 7 del presente CSA;
- b) in caso di ATI scrittura privata autenticata o documentazione notarile di costituzione in raggruppamento temporaneo;



ISO 9001 - Cert. n.285110



- c) prototipo dei colori di ciascun tipo di sacchetto oggetto della fornitura da utilizzarsi come parametro di riferimento dei collaudi per tutto il periodo della fornitura;
- d) Documentazione comprovante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 ed in particolare:
- Certificazione resa dalla sezione fallimentare presso il Tribunale competente dell'assenza di procedure in corso per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
 - copia **CCIAA** con dicitura antimafia, ai sensi del DPR 252/98;
 - Casellario giudiziale da richiedere alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente riguardante: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio; i suddetti soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio degli inviti;
 - (in caso di società di capitali) prova della mancata violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 55/90, mediante dichiarazione della composizione societaria o azionaria;
 - certificazione resa dalla Procura della Repubblica presso il tribunale competente attestante l'assenza di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
- e) Indicazione del numero di **conto corrente bancario dedicato di cui all'art. 2 lett. h) del Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli intestato all'impresa;**
- f) nonché ogni documentazione occorrente e/o richiesta dalla Stazione Appaltante e quant'altro ritenuto necessario dalla normativa vigente.

Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, ricevuta la documentazione richiesta, effettuati i controlli di cui al comma precedente ed espletate le formalità di cui agli artt. 11 comma 10 e 79 comma 5 del D. Lgs 163/06, **(in particolare l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli enti competenti)**, si procederà alla sottoscrizione di un formale contratto di appalto, riportante le clausole del capitolato e degli atti di gara.

Tutte le eventuali spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti alla fornitura, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

In aggiunta alle verifiche di cui sopra, l'ASIA si riserva altresì di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara.

Nel caso di:

- a) mancata presentazione della cauzione definitiva;
- b) mancata presentazione della documentazione richiesta;
- c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti;
- d) esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- e) mancata stipula del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria;

L'ASIA dichiarerà decaduta l'aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria prestata dall'impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto dell'ASIA di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso l'ASIA avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.

ART. 11 – RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E DELLA FORNITURA

Assume le funzioni di Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/06, l'Avv. Giancarlo Avolio – Responsabile del Servizio Gare Appalti e Contratti - per la fase dell'affidamento e il Sig. F. Avolio per la fase dell'esecuzione del contratto e per tutta la sua durata.

In particolare al RP come sopra individuato dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti il contratto. Il RP avrà quale unico interlocutore, nella fase dell'esecuzione per tutto ciò che riguarda la fornitura di cui trattasi, il responsabile della impresa aggiudicataria di cui al successivo art. 12. Al RP è affidata la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto. Il RP, in particolare, potrà comminare eventuali penali come previsto al successivo art. 18.

ART. 12 - IL RESPONSABILE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del responsabile dell'appalto che rappresenterà il referente dell'ASIA nei rapporti con la impresa aggiudicataria ivi comprese eventuali contestazioni inerenti lo svolgimento della fornitura. Il responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine i recapiti telefonici, fisso e radiomobile (cellulare), nonché del fax e dell'email. Le comunicazioni nei confronti della impresa per il tramite del responsabile da questa nominato si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax o email. Il responsabile della fornitura è tenuto a verificare la perfetta esecuzione dell'appalto. Tutte le disposizioni relative allo svolgimento della fornitura saranno comunicate al Responsabile dell'Impresa aggiudicataria dal Responsabile del Procedimento.

ART. 13 – VARIAZIONI

Gli ordinativi di ASIA, redatti secondo le modalità di cui al successivo art. 14, potranno riguardare - a suo insindacabile giudizio e per ogni tipologia di sacchetti - l'intera fornitura o sue parti. La medesima modalità si applicherà anche nell'ipotesi di esercizio dell'opzione di cui all'art. 1.

L'Amministratore Delegato dell'ASIA si riserva la facoltà di variare l'entità della fornitura entro il limite del 20% in più od in meno e ciò fermi ed inalterati i prezzi di aggiudicazione.

Il compenso per l'eventuale variazione della fornitura verrà determinato applicando il prezzo unitario indicato dalla ditta a corredo dell'offerta presentata nel **“MODELLO 2 – OFFERTA ECONOMICA”**.

L'Amministratore Delegato dell'ASIA si riserva la facoltà, per sopravvenute esigenze legate al servizio di raccolta svolto dall'Azienda, nei limiti del valore dell'appalto, di richiedere la fornitura per tipologie differenti di sacchetti prodotti con le medesime materie prime; in tale ipotesi il prezzo sarà determinato moltiplicando il peso del nuovo tipo di sacchetti per il prezzo al Kg. indicato nel **“MODELLO 2 – OFFERTA ECONOMICA”**.

ART. 14 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

14.1 - Luogo di consegna

La consegna dovrà essere eseguita, a cura e a spese della ditta aggiudicataria, o presso il Magazzino Centrale sito in Via L. Volpicella, 315 – Napoli e/o direttamente presso i Distretti Operativi dislocati sul

territorio della città di Napoli e/o altro luogo indicato negli ordinativi emessi dalla Direzione Acquisti dell'ASIA – Napoli.

14.2 – Tempistica delle consegne

L'inizio della fornitura è previsto a partire dal 10° giorno successivo a quello della stipula del contratto. La consegna dei restanti sacchetti, per ogni tipologia, dovrà essere completata secondo le scadenze comunicate in sede di ordinativo di cui all'art.14.3 del presente CSA e/o attraverso accordi con il Responsabile del Procedimento

14.3 - Ordinativi

La fornitura, di cui al presente provvedimento, sarà commissionata alle ditte aggiudicatrici mediante ordinativi scritti autorizzati e firmati dal Direttore Acquisti o suo delegato.

L'impresa ha l'onere di controllare gli ordinativi dei vari tipi di forniture, rilevandone le esatte misure e i quantitativi, segnalando alla Direzione Acquisti le eventuali discordanze e assumendosi la completa responsabilità dei conseguenti inconvenienti di qualsiasi genere derivanti da ritardo o mancato controllo. Pertanto, l'aggiudicatrice, al ricevimento di ciascun ordinativo, sarà tenuta a dare immediata comunicazione scritta alla Direzione Acquisti della situazione contabile aggiornata con l'indicazione della residua disponibilità sull'importo dell'appalto.

L'ufficio competente della Direzione Acquisti avrà cura di verificare i dati trasmessi dalla ditta fornitrice, segnalando tempestivamente le discordanze eventualmente riscontrate.

La merce dovrà essere consegnata nei termini stabiliti dalla data dell'ordinativo e, non consentendosi eventuale proroga, la ditta, per ritardi nella consegna, sarà passibile delle sanzioni e penalità previste.

La consegna dovrà essere fatta a cura e spese dell'aggiudicatrice, con i tempi e i luoghi indicati negli ordinativi.

Per quanto riguarda la confezione e l'imballo questi sono precisati nell'apposito allegato.

14.4 – Accettazione della fornitura

La merce dovrà essere consegnata in perfetto ordine così come richiesto.

La firma del responsabile di ASIA all'atto della consegna da parte degli addetti a tanto preposti, non implicherà accettazione della merce stessa, potendo questa essere sempre rifiutata, qualora venga riscontrata difettosa e non corrispondente alle effettive richieste.

14.5 – Scorta di magazzino

L'impresa appaltatrice si obbliga a riservare presso i propri magazzini una quota della fornitura in oggetto pari ad 1/6 della stessa. Tale scorta dovrà essere costituita entro il primo mese di fornitura e ad essa l'ASIA – NAPOLI potrà fare ricorso in caso di urgente necessità. La ditta aggiudicataria potrà consegnare la suddetta merce quale ultima fornitura. In ogni momento funzionari dell'ASIA - Napoli, all'uopo incaricati, potranno controllare la sussistenza di tale scorta.

14.6 – Responsabilità dell'Impresa appaltatrice

L'Impresa appaltatrice è responsabile di qualsiasi danno verso terzi derivanti da manomissioni in dipendenza dell'esecuzione della fornitura e si obbliga di sollevare l'ASIA - Napoli da qualunque protesta, azione, o molestia in proposito che possa derivare a terzi, con esclusione dell'ASIA - Napoli dal giudizio e con rivalsa di tutte le spese conseguenti nell'instaurazione della lite.

ART. 15 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'impresa potrà emettere fattura relativa ai sacchetti effettivamente forniti alla fine di ogni mese del periodo di consegna. Il pagamento del corrispettivo, previo controllo contabile e verifica della regolare esecuzione della fornitura, avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura. La stessa dovrà essere corredata di copia di tutti i documenti di trasporto. Inoltre sulla fattura dovrà essere riportata la dicitura “CONTRIBUTO POLIECO ASSOLTO”.

Gli importi di aggiudicazione, sono comprensivi di tutti i contributi e/o prestazioni dovute dalle ditte aggiudicatarie al CONAI, alla POLIECO od ad altro Ente o Istituto. Pertanto la ditta aggiudicataria non potrà pretendere nulla in più rispetto all'importo di aggiudicazione, relativamente a quanto sarà obbligata a versare, per la fornitura in oggetto, al CONAI, al POLIECO od, a qualsiasi titolo, ad altro Ente o Istituto.

Il pagamento è subordinato alla presentazione, da parte dell'impresa appaltatrice del documento unico di regolarità contributiva (**DURC**) rilasciato da INPS/INAIL. I pagamenti verranno effettuati, **al netto** delle eventuali penali. **I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui all'art. 2 lett. h) del Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli intestato all'impresa.** Il mandato di pagamento, trasmesso a richiesta dell'impresa aggiudicataria, conterrà gli stati di avanzamento dell'appalto necessari al progressivo svincolo del 75% della cauzione definitiva.

L'ammontare residuo verrà svincolato, mediante produzione, su richiesta dell'impresa aggiudicataria, di certificato di avvenuta esecuzione. Tale certificato verrà rilasciato soltanto allo scadere del termine di validità della polizza di cui al precedente art. 7 o, in alternativa, dopo la cessazione dell'appalto, previa produzione di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di tutti i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori impegnati nell'appalto e relativi a tutta la durata dell'appalto stesso.

ART. 16 - REVISIONE PREZZI

Nel caso di esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 1 del CSA, a partire dal 13° mese dall'inizio della fornitura, l'ASIA provvederà, su istanza dell'impresa aggiudicataria, all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del d.lgs. 163/06 sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4 lett. c) e comma 5 del citato d.lgs. Nell'ipotesi in cui tali dati non fossero ancora disponibili o utilizzabili, si ricorrerà all'*indice di variazione prezzi alla produzione dei prodotti industriali* pubblicato dall'ISTAT.

ART. 17 - RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione della fornitura, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Impresa che è obbligata a tenere indenne l'ASIA da qualsiasi responsabilità conseguente.

ART. 18 – PENALITÀ

Nelle ipotesi che si verifichino cause di forza maggiore che si prevede possa produrre ritardi nell'espletamento della fornitura, l'impresa aggiudicataria, pena decadenza dal diritto di eccezione, dovrà farne immediata denuncia scritta e documentata all'ASIA che, previo accertamenti del caso, concorderà con l'impresa eventuali proroghe. Eventuali proroghe all'intervento avranno il solo scopo di esonerare l'impresa dalle penalità di cui al presente articolo, per cui la stessa non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualunque natura. L'ASIA applicherà penali nelle seguenti ipotesi:

18.1 – Per ritardata consegna

In caso di ritardo nelle consegne sarà applicata una penale così articolata:

- a) per i primi 5 giorni e per ogni giorno di calendario di ritardo, il tre (3) per mille sull'ammontare di quella parte di fornitura non consegnata;
- b) dopo i primi 5 giorni (e fino al giorno dell'effettiva consegna della fornitura) e per ogni giorno di calendario, il cinque (5) per mille sull'ammontare di quella parte di fornitura non ancora consegnata.

Se il ritardo dovesse superare il decimo giorno senza che la impresa aggiudicataria abbia provveduto a consegnare quanto ordinato, oltre al diritto di applicare le penalità sopra indicate, l'ASIA si riserva la facoltà insindacabile di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 21.

Agli effetti della applicazione di tale penale, sarà considerata come non avvenuta la consegna di quella merce che sia stata rifiutata in sede di accettazione o di collaudo perché non regolare. In tal caso la penale sarà applicata, purché la merce poi riscontrata difettosa sia stata consegnata tempestivamente, per il periodo intercorrente tra la mancata accettazione ovvero il collaudo avente esito negativo e la sostituzione della merce difettosa.

18.2 – Per difformità rispetto alle specifiche tecniche

Salvo quanto previsto al punto 18.1, l'ASIA si riserva di applicare, laddove la merce consegnata presenti difformità rispetto alle caratteristiche tecniche indicate negli atti di gara, una penalità la cui entità, rapportata alla percentuale di scostamento dai parametri richiesti (tenuto conto delle tolleranze), sia compresa tra il 3% e il 10% del valore della fornitura inidonea e/o imperfetta.

L'ASIA - Napoli avrà il diritto a riscuotere le penalità di cui sopra e si riserva, in pieno diritto e senza formalità di sorta, l'esercizio di ogni azione, a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti o delle penalità, nonché di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., in danno del fornitore stesso e di incamerare la cauzione.

ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/06, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione del contratto avverrà a norma dell'art. 21.1 del presente CSA.

ART. 20 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

Si precisa che è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 21 - RISOLUZIONE E RECESSO

21.1 Risoluzione

L'ASIA potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- a) nelle ipotesi di cui agli artt. 6 e 18;
- b) venga accertata da parte dell'ASIA o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
- c) venga accertata da parte dell'ASIA **la cessione del contratto, del credito o il subappalto** in violazione delle ipotesi di cui agli artt. 19 e 20 del CSA da parte dell'Impresa aggiudicataria;
- d) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- e) nelle ipotesi di cui al nuovo protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli;
- f) qualora a carico dell'impresa venga adottata una **misura interdittiva** dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82.
- g) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000.

Nelle predette ipotesi l'ASIA darà comunicazione all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione a mezzo raccomandata AR ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare la fornitura di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente. **Nelle ipotesi di cui alla lett. e) l'ASIA applicherà altresì le penali previste dal citato Protocollo di legalità.**

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto dell'ASIA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero all'ASIA per qualsiasi motivo.

21.2 Recesso

L'ASIA si riserva il diritto, di recedere unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata a\r. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASIA. All'impresa aggiudicataria competerà **esclusivamente** un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali l'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'impresa aggiudicataria competerà un indennizzo pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo. In ogni caso l'Impresa aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a **qualsiasi ulteriore eventuale pretesa** anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 22 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra l'ASIA e l'Impresa sarà competente in esclusiva il foro di Napoli.

ART. 23 - DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si intendono richiamate le disposizioni di Legge in materia.

Il legale rappresentante dell'impresa
(mandataria, se costituita in ATI)

(In caso di costituzione in ATI)

Il legale rappresentante
dell'impresa mandante

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. il legale rappresentante dell'impresa concorrente dichiara espressamente di accettare i seguenti articoli: **Art. 1** (*Oggetto dell'appalto*); **Art. 2** (*Caratteristiche ...*); **Art. 4** (*Forma dell'...*); **Art. 6** (*Collando*); **Art. 7** (*Canzioni*); **Art. 10** (*Obblighi ...*); **Art. 13** (*Variazioni*); **Art. 14** (*Modalità ...*); **Art. 16** (*Revisione dei prezzi*); **Art. 17** (*Rischi...*); **Art. 18** (*Penalità*); **Art. 21** (*Risoluzione e recesso*); **Art. 22** (*Foro competente*).

Il legale rappresentante dell'impresa
(mandataria, se costituita in ATI)

(In caso di costituzione in ATI)

Il legale rappresentante
dell'impresa mandante
